

**Molestatore «volante»... dietrofront all'istante** – Di persone sopra le righe fino a diventare moleste, se non addirittura pericolose, in circolazione ce ne sono tante e se una di queste si imbarca su un volo il panico è assicurato.

Sul notiziario digitale di 'MalpensaNews.it' del 28 ottobre 2024 è stata pubblicata la notizia di un volo operato dalla compagnia Ryanair, sulla tratta Valencia-Milano Malpensa, che dopo alcuni minuti dal decollo (circa una ventina) è rientrato all'aeroporto di partenza a causa della presenza a bordo di un passeggero molesto. Sembra che il passeggero in questione avesse dato segni di instabilità già prima della procedura di imbarco. Stando, infatti, alle testimonianze di altri passeggeri, "Tuomo" stava assumendo alcolici, ascoltava musica ad alto volume e si era avvicinato ad alcune signore non più giovanissime esclamando frasi inopportune. Sulla pista aveva tentato di accendersi una sigaretta e, una volta salito a bordo, aveva iniziato a dare in escandescenza durante la fase di decollo, slacciandosi le cinture di sicurezza, alzandosi dal suo posto e urlando. Ogni invito del personale di bordo alla calma non aveva sortito alcun effetto. Pertanto, il comandante decideva di rientrare nell'aeroporto di partenza, preallertando la polizia locale che prendeva in custodia il passeggero "problematico". Il volo veniva riprogrammato nello stesso pomeriggio.

Inevitabili i disagi di tutti gli altri passeggeri. Il quesito che sorge immediato è: una situazione di questo genere può essere inclusa nella nozione di circostanze eccezionali in presenza delle quali, ai sensi del reg. (CE) n. 261/2004, il vettore aereo è liberato dall'obbligo di versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri giunti alla loro destinazione finale con un ritardo pari o superiore a tre ore?

Sul punto si noti che un caso simile era stato sottoposto al vaglio della Corte di giustizia dell'Unione europea pochi anni fa (C. giust. UE 11 giugno 2020, C-74/19). Ai giudici unionali era stato chiesto di valutare se il comportamento molesto di un passeggero (il quale durante il volo aveva preso a morsi altri passeggeri e aggredito l'equipaggio) – che aveva costretto il comandante dell'aeromobile a dirottare verso un aeroporto diverso da quello originariamente previsto – potesse costituire una circostanza eccezionale. In quella occasione la Corte si era espressa in senso affermativo, ritenendo che i comportamenti molesti di un passeggero non rientrano nel normale esercizio dell'attività del vettore aereo in quanto al di fuori del suo controllo. Tale interpretazione potrebbe, perciò, considerarsi valevole anche per il caso qui in oggetto se non fosse per il fatto che nella citata sentenza si legge, altresì, che la presenza di un passeggero molesto a bordo non costituisce circostanza eccezionale nel caso in cui «il vettore aereo operativo abbia contribuito al verificarsi di tale comportamento o abbia ommesso di adottare le misure adeguate in considerazione dei segni precursori di un simile comportamento».

Ebbene, dalla ricostruzione dei fatti non mancano «segni precursori». Eppure, il passeggero è stato imbarcato lo stesso. Si può quindi dubitare che il vettore abbia effettivamente adottato «tutte le misure del caso» necessarie ad

evitare il verificarsi di una siffatta situazione. Buona notizia per gli altri passeggeri che possono così ottenere la compensazione pecuniaria? Probabilmente non del tutto. Se da un lato Raynair non dovrebbe poter invocare con successo la sussistenza di una circostanza eccezionale per liberarsi dall'obbligo di compensare i passeggeri, dall'altro potrebbe dimostrare che, come sembrerebbe, i passeggeri sono arrivati a destinazione con un ritardo inferiore a tre ore.

Morale della favola: è indubbio che i comportamenti di un passeggero a dir poco molesto potrebbero mettere a rischio la sicurezza di tutte le persone a bordo, tanto che in questo caso il comandante dell'aeromobile ha giustamente deciso di rientrare nell'aeroporto di partenza e consegnare il passeggero alla polizia, ma è vero anche che la compagnia aerea avrebbe potuto evitare di imbarcare il passeggero considerato che i segni della sua instabilità apparivano evidenti fin da subito. La sicurezza, a ben vedere, è interesse di tutti e tutti possono contribuire alla sua realizzazione. Chissà se la vicenda si sarebbe svolta allo stesso modo se gli altri passeggeri del volo, testimoni di quel fatto e presenti agli atti sconsiderati dell'uomo molesto prima ancora di salire a bordo, avessero, con insistenza, segnalato alla compagnia ciò che stava accadendo. Forse il passeggero molesto non sarebbe stato imbarcato e il volo avrebbe potuto svolgersi regolarmente e si sarebbero così evitati i disagi dei passeggeri causati dal rientro dell'aeromobile in aeroporto e dall'attesa della successiva partenza, disagi che molto probabilmente resteranno privi di ristoro soltanto perché il ritardo accumulato non è stato sufficientemente prolungato. Quel che è certo è che i passeggeri coinvolti, pur rimanendo "a bocca asciutta", potranno almeno raccontare una storia particolare.

RACHELE GENOVESE